



Comune di Carbonia
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 29 DEL 12 MAR. 2020

Oggetto: SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI CARBONIA, DI CORTOGHIANA E DI BACU ABIS E DEL MERCATINO DELLE PULCI.

IL SINDACO

Considerata l'emergenza sanitaria in atto correlata al così detto "Coronavirus-COVID 19";

Visti il D.P.C.M. del 08.03.2020 e il DPCM del 09.03.2020 con i quali vengono adottate misure per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19;

Dato atto che il DPCM del 09.03.2020, all'art. 1 comma 1, dispone che le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020 citato, sono estese all'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 08/03/2020, che, all'art. 2, comma 1, lett. F, dispone (per l'intero territorio nazionale) che è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente (in cui si fa riferimento alle attività di ristorazione e bar), all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

Visto altresì l'art. 1, comma 1, lett. O, esteso all'intero territorio nazionale (dal DPCM del 09.03.2020 citato) a mente del quale, sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente (sempre ristorazione e bar) a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lett. d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

Visto ancora l'art. 1, comma 1, lett. R, esteso all'intero territorio nazionale (dal DPCM del 09.03.2020 citato) a mente del quale nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera

d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d), le richiamate strutture devono essere chiuse;

Considerato che:

- nel Comune di Carbonia si svolgono i seguenti mercati: il mercato di P.zza Ciusa e Via Marche, il mercato della frazione Bacu Abis, il mercato della frazione Cortoghiana, il mercatino delle Pulci;
- nei suddetti mercati normalmente si recano diverse centinaia di persone, le quali, per evidenti condizioni strutturali ed ambientali non possono mantenere, tra di loro, la distanza di sicurezza per evitare il contagio;

Dato atto che, non è possibile adottare misure organizzative tali che possano consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

Ritenuto necessario, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, applicare le norme di prevenzione contenute nei D.P.C.M. del 08.03.2020 e del 09.03.2020 al fine di impedire che si possano creare situazioni nelle quali non è possibile mantenere la distanza di mt. 1 dalle altre persone, ritenuta cautela minima per evitare il contagio;

Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 03.04.2020 la sospensione:
del mercato di P.zza Ciusa e Via Marche, del mercato della frazione Bacu Abis, del mercato della frazione Cortoghiana, del mercatino delle Pulci;

I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge ai sensi dell'art. 650 del C.P., salvo che la violazione non comporti più grave sanzione.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Ordinanza Sindacale

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- * ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- * ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- * ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Carbonia li 12/03/2020



LA SINDACA

(Dott.ssa Paola Massidda)